PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1979, N. 610, IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA; NORME IN MATERIA DI COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' E DI RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E NORME DI INTERPRETAZIONE E DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 APRILE 1976, N. 177, SUL TRASFERIMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA OPZIONE

Art. 10

Riapertura del termine per l'opzione

Il termine per l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio.

Versione in vigore dal 22 marzo 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione
Estremi	Legge 20 marzo 1980, n. 75
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-termine-previsto-dall-articolo-1-della-legge-6-dicembre/art-10-riapertura-del-termine-per-l-opzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 10